PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

A6-0041/2009

29.1.2009

RELAZIONE

recante raccomandazioni alla Commissione sull'iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell'occupazione (2008/2122(INI))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Zsolt László Becsey

(Iniziativa - articolo 39 del regolamento)

RR\765589IT.doc PE414.375v02-00

IT I

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE: RACCOMANDAZIONI DETTAGLIATE SUL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA	8
MOTIVAZIONE	11
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI	16
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENER	GIA19
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA	23
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E L'UGUAG DI GENERE	
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE	29

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante raccomandazioni alla Commissione sull'iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell'occupazione (2008/2122(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista la Comunicazione della Commissione del 13 novembre 2007 sull'iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell'occupazione (COM(2007)0708),
- vista la sua risoluzione dell'11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il periodo 2005-2010 – Libro bianco¹, in particolare il paragrafo 35,
- vista la raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole imprese e medie imprese²,
- vista la Comunicazione della Commissione del 20 luglio 2005 intitolata "Azioni comuni per la crescita e l'occupazione - Il programma comunitario di Lisbona" (COM(2005)0330),
- vista la Comunicazione della Commissione del 5 luglio 2005 intitolata "Politica di coesione a sostegno della crescita e dell'occupazione: linee guida della strategia comunitaria per il periodo 2007-2013" (COM(2005)0299),
- vista la Comunicazione della Commissione, dell'11 dicembre 2007 intitolata "Gli Stati membri e le regioni realizzano la strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione mediante la politica di coesione dell'UE 2007-2013" (COM(2007)0798),
- vista la Comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2007 intitolata "Proposta per un programma comunitario di Lisbona 2008-2010" (COM(2007)0804),
- vista la decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013)³,
- vista la Comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008 dal titolo "Una corsia preferenziale per la piccola impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (un "Small Business Act" per l'Europa)" (COM(2008)0394),
- vista la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione)⁴, e la proposta della Commissione del 1° ottobre 2008 di una direttiva del Parlamento europeo e

_

¹ GU C 175 E, del 10.7.2008, pag. 392.

² GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

³ GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.

⁴ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

- del Consiglio che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (COM(2008)0602),
- vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo¹,
- visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")²,
- visto il regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione di prodotti agricoli³,
- vista la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali⁴,
- vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi⁵,
- vista la sua dichiarazione scritta dell'8 maggio 2008 sul microcredito⁶,
- visto l'articolo 192, secondo comma, del trattato CE,
- visti gli articoli 39 e 45 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per l'industria, la ricerca, l'energia, della commissione giuridica e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, (A6-0041/2009),
- A. considerando che la Commissione definisce attualmente come microcredito un prestito di importo pari o inferiore a 25.000 EUR, e che la raccomandazione 2003/361/CE stabilisce che una microimpresa è un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2.000.000 Euro; che dette definizioni non sembrano pertinenti per tutti i mercati nazionali e non consentono di stabilire una chiara distinzione tra microcrediti e microprestiti alle microimprese, microcredito per i mutuatari non bancabili e microcredito per le microimprese bancabili,

¹ GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

² GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.

³ GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35.

⁴ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

⁵ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

⁶ Testi approvati, P6 TA(2008)0199.

- B. considerando che il difficile accesso ad appropriate forme di finanziamento viene spesso considerato come un ostacolo assai importante all'imprenditorialità, e che nell'UE vi è una domanda potenziale significativa per il microcredito che non è ancora stata soddisfatta,
- C. considerando che la Commissione non ha dato seguito alla richiesta, formulata nella risoluzione del Parlamento dell'11 luglio 2007, di predisporre un piano d'azione per il microfinanziamento, di coordinare diverse misure programmatiche e di fare un uso ottimale delle migliori pratiche, sia all'interno che all'esterno dell'UE,
- D. considerando che nel 2008 il Parlamento ha votato per il secondo anno consecutivo una dotazione finanziaria per garantire la continuità del progetto pilota "Promozione di un contesto più favorevole al microcredito in Europa" e che, benché la comunicazione della Commissione non faccia riferimento a tale dotazione, essa potrebbe essere utilmente destinata alla costituzione di fondi propri da usarsi come capitale di avviamento,
- E. considerando che diverse sono le caratteristiche che differenziano il microcredito dal credito ordinario, ivi compreso il credito alle piccole e medie imprese, e considerando che le imprese che desiderano ottenere credito ordinario sono generalmente servite dalle diverse tipologie di istituzioni finanziarie; considerando che non bisogna dimenticare l'importanza del fine ultimo dell'inclusione di tutti i cittadini nel sistema finanziario ufficiale.
- F. considerando che il microcredito comporta costi d'esercizio più elevati a causa delle ridotte dimensioni del prestito, della mancanza di garanzie (sufficienti) e degli alti costi di gestione,
- G. considerando che l'attività di microcredito presenta elementi innovativi e soggettivi, come requisiti alternativi in termini di garanzie o la non necessità delle stesse e una valutazione del merito creditizio non tradizionale, e che esso viene spesso concesso non solo per la realizzazione di profitti, ma anche per fini di coesione allorché si tratta dell'integrazione o reintegrazione di persone svantaggiate nella società,
- H. considerando che i microcrediti sono per definizione di modesta entità ma che la loro possibilità di "riciclo" (concessione di ulteriori prestiti dopo il rimborso) per via della loro durata generalmente breve, ne moltiplica l'impatto; che non si deve per questo trascurare l'obiettivo di reintegrare i beneficiari nel circuito bancario tradizionale,
- I. considerando che una varietà di soggetti erogatori è in grado di offrire microcrediti o di semplificare l'accesso ai finanziamenti, quali i fornitori di servizi finanziari informali (prestiti privati interpersonali autorizzati), organizzazioni i cui membri siano proprietari (per esempio, le cooperative di credito), organizzazioni non governative, mutue ed enti di previdenza, istituti finanziari per lo sviluppo delle comunità locali, banche e fondi di garanzia, casse di risparmio, banche cooperative e commerciali, e considerando che una cooperazione tra i vari soggetti erogatori potrebbe essere proficua,
- J. considerando che vi è la necessità di riconoscere l'unicità strutturale di determinati fornitori di servizi finanziari esistenti nell'UE, come le unioni di credito che sono istituzioni finanziarie non bancarie che impiegano i depositi dei soci per microprestiti, e che tale unicità non deve escluderli a priori dai pertinenti programmi di finanziamento per

il microcredito,

- K. considerando che l'attuale crisi finanziaria e le sue possibili ripercussioni sull'economia nel suo insieme mostrano gli inconvenienti dei prodotti finanziari complessi e la necessità di esaminare vie per migliorare l'efficienza e porre in essere ogni possibile canale di finanziamento quando le imprese hanno un accesso ridotto al capitale causato dalla crisi di liquidità, in particolare nelle regioni economicamente e socialmente svantaggiate e che, al contempo, sottolineano l'importanza delle istituzioni che incentrano la loro attività sullo sviluppo locale e che hanno uno stretto legame con il territorio ed offrono servizi bancari che favoriscono l'inclusione a tutti gli attori economici,
- L. considerando che dovrebbe essere promosso lo spirito imprenditoriale,
- M. considerando che si dovrebbe compiere il massimo sforzo al fine di ridurre al minimo necessario gli oneri normativi che gravano sulle microimprese e considerando che la Commissione è invitata ad agire di conseguenza,
- N. considerando che i limiti massimi per gli interessi possono dissuadere i mutuanti dal concedere microcredito se tali restrizioni impediscono loro la copertura dei costi di finanziamento,
- O. considerando che il sostegno al microcredito potrebbe svolgere un ruolo di primo piano nella strategia di Lisbona riveduta,
- P. considerando che in un numero non trascurabile di casi coloro che intendono accedere ai fondi della politica di coesione dell'UE per costituire piccole imprese familiari possono avere difficoltà nell'assicurarsi il necessario cofinanziamento,
- Q. considerando che le persone svantaggiate, come i disoccupati (di lungo periodo), i beneficiari di sussidi, gli immigrati, i membri di minoranze etniche come i rom, le persone attive nell'economia informale o che vivono in aree rurali socialmente svantaggiate e le donne, che vogliono realizzare microimprese dovrebbero essere oggetto di un'iniziativa dell'UE sul microcredito,
- R. considerando che per quanto debba essere garantita nella misura del possibile la partecipazione privata, l'attività di microcredito richiede l'intervento pubblico,
- S. considerando che esistono diverse iniziative comunitarie che contengono disposizioni per il supporto al microcredito e che sarebbe proficuo un approccio ottimizzato e più mirato, che le raggruppi nel quadro di uno stesso dispositivo,
- T. considerando che la possibilità di beneficiare del supporto all'imprenditoria (formazione, addestramento e sviluppo delle capacità) è un elemento essenziale per i fondatori di microimprese, e che la formazione dovrebbe essere obbligatoria per coloro che beneficiano di microcrediti, e considerando che l'educazione finanziaria dei consumatori e un'erogazione responsabile di prestiti dovrebbero costituire una parte importante delle politiche di tutti gli istituti microfinanziari (MFI),
- U. considerando che i beneficiari potenziali dei microcrediti dovrebbero godere di adeguata

- assistenza legale per quanto riguarda la conclusione del contratto di credito, l'avvio dell'attività, il recupero dei crediti, l'acquisizione e lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale e industriale e così via, in particolare quando la microimpresa in questione intenda o abbia la possibilità di fare affari in altri Stati membri nell'Unione europea,
- V. considerando che l'accesso ai dati creditizi dei potenziali mutuatari faciliterebbe la concessione di microcredito,
- W. considerando che occorre promuovere la ricerca e lo scambio delle migliori pratiche nel campo del microcredito, ad esempio per quanto riguarda le metodologie innovative di concessione, tutela e attenuazione del rischio e il grado di efficacia di tali approcci in ambito UE anche in rapporto alle categorie di destinatari,
- X. considerando che il ruolo degli intermediari andrebbe esaminato a fondo allo scopo di prevenire gli abusi e di considerare altri metodi per stabilire credibilità presso i mutuatari (per esempio, attraverso gruppi di sostegno reciproco),
- Y. considerando che dovrebbe essere definito un quadro comunitario per gli MFI non bancari, e che la Commissione dovrebbe sviluppare un meccanismo di supporto al microcredito che rimanga neutrale fra questi fornitori di microcredito,
- Z. considerando che le persone che non hanno dimora stabile o non posseggono documenti d'identità personali non dovrebbero essere escluse dal microcredito in virtù della normativa relativa alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,
- AA. considerando che le regole comunitarie di concorrenza andrebbero adattate al fine di ridurre gli ostacoli alla concessione di microcredito,
- AB. considerando che le norme UE in materia di appalti pubblici dovrebbero favorire i beneficiari di microcredito,
- 1. chiede alla Commissione di presentargli, sulla base degli articoli 44, 47, paragrafo 2 e 95 del trattato CE, una o più proposte legislative che coprano le questioni trattate nelle raccomandazioni particolareggiate esposte in appresso;
- 2. conferma che tali raccomandazioni rispettano il principio di sussidiarietà e i diritti fondamentali dei cittadini;
- 3. ritiene che le incidenze finanziarie della proposta o delle proposte richieste debbano essere eventualmente coperte mediante gli stanziamenti di bilancio dell'UE;
- 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE: RACCOMANDAZIONI DETTAGLIATE SUL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

1. Raccomandazione 1: sulla sensibilizzazione in materia di microcredito

Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo da adottare debba avere l'obiettivo di disciplinare la materia nel modo seguente:

- (a) La Commissione dovrebbe prevedere l'introduzione del concetto di microcredito nelle statistiche e nella legislazione attinenti alle istituzioni finanziarie. Le statistiche sul microcredito dovrebbero tenere conto delle cifre relative al PIL pro capite negli Stati membri distinguendo tra imprese a carattere individuale o familiare e imprese con dipendenti non appartenenti alla famiglia, al fine di favorire una discriminazione positiva a favore delle prime.
- (b) La Commissione dovrebbe invitare gli Stati membri a standardizzare la presentazione statistica dei microcrediti, compresa la raccolta e analisi dei dati disaggregati per genere, età e origine etnica;
- (c) La Commissione dovrebbe elaborare una strategia di comunicazione allo scopo di promuovere il lavoro autonomo come alternativa al salariato, in particolare come modo di sfuggire alla disoccupazione per le categorie svantaggiate di destinatari.
- (d) la Commissione dovrebbe invitare gli Stati membri ad introdurre incentivi di natura fiscale per la partecipazione privata nel settore del microcredito.
- (e) La Commissione dovrebbe invitare gli Stati membri a limitare l'applicazione di limiti massimi per gli interessi applicati al credito al consumo; gli Stati membri dovrebbero comunque poter applicare un meccanismo capace di escludere tassi d'interesse eccezionalmente elevati.
- (f) La Commissione dovrebbe vagliare, alla luce della recente crisi dei crediti, subprime, i vantaggi e gli svantaggi delle forme dirette di microcredito rispetto agli strumenti di credito cartolarizzato.
- (g) La Commissione dovrebbe disporre che gli Stati membri analizzino e riferiscano specificamente sugli sforzi compiuti ed i risultati ottenuti nel campo del microcredito nelle loro relazioni annuali sui programmi nazionali di riforma connessi agli orientamenti integrati per la crescita e l'occupazione previsti nella Strategia di Lisbona riveduta. La Commissione dovrà affrontare esplicitamente il tema del microcredito nella sua relazione annuale sullo stato di avanzamento.

2. Raccomandazione 2: sul finanziamento UE

Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo da adottare debba avere l'obiettivo di disciplinare:

PE414.375v02-00 8/29 RR\765589IT.doc

- (a) Il finanziamento o cofinanziamento dei seguenti progetti, a condizione che tali forme di finanziamento abbiano lo scopo specifico di promuovere la disponibilità di microcredito per tutte le persone e le imprese che non abbiano accesso diretto al credito, abitualmente definite dagli Stati membri, nell'ambito della loro giurisdizione, quali gruppi bersaglio svantaggiati (come la comunità rom, gli immigrati, le persone che vivono in aree rurali svantaggiate, le persone che si trovano in situazioni di lavoro precario e le donne):
 - (i) il rilascio di garanzie per gli erogatori di microcredito da parte di fondi nazionali o dell'UE;
 - (ii) la prestazione di servizi a sostegno delle imprese come servizi aggiuntivi per i beneficiari di microcredito, da parte sia degli erogatori di microcredito sia di terzi, che dovrà includere una formazione mirata obbligatoria con periodiche valutazioni rivolta ai beneficiari; detta formazione può essere finanziata mediante i Fondi strutturali;
 - (iii) la ricerca e lo scambio delle migliori pratiche di gestione, per esempio per quel che riguarda garanzie collaterali alternative, metodologie non tradizionali di valutazione del merito creditizio, sistemi di *scoring* (punteggio di affidabilità) e ruolo degli intermediari;
 - (iv) la creazione di un sito web in cui i potenziali beneficiari di microcredito possano presentare i propri progetti a coloro che sono disposti a prestare denaro per sostenerli; nonché
 - (v) la creazione di un database comunitario che includa le informazioni creditizie sia positive che negative riguardanti i beneficiari di microcredito.
- (b) Al fine di evitare sovrapposizioni, la Commissione dovrebbe:
 - (i) designare un'unica entità di coordinamento che riunisca tutte le attività finanziarie UE connesse al microcredito; nonché
 - (ii) finanziare o cofinanziare i progetti soltanto qualora essi possono essere associati al mantenimento dei diritti di sicurezza sociale quali l'assegno di disoccupazione e l'aiuto al reddito, in base all'analisi del fornitore di servizi alle imprese, che dovrebbe tener conto dei risultati dell'impresa e dello standard di vita minimo nel paese.

3. Raccomandazione 3: su un quadro comunitario armonizzato per gli MFI non bancari

Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo da adottare debba avere l'obiettivo di disciplinare la materia nel modo seguente:

La Commissione dovrebbe proporre atti legislativi che forniscano un quadro a livello europeo per gli MFI bancari e non bancari. Il quadro degli MFI non bancari dovrebbe includere:

- (a) una chiara definizione di erogatori di microcredito, che stabilisca che questi non accettano depositi e non si possono pertanto considerare istituzioni finanziarie ai sensi della direttiva sui requisiti di capitale (CRD);
- (b) la capacità di condurre esclusivamente attività di erogazione di credito;
- (c) la capacità di concedere nuovamente crediti; nonché
- (d) regole armonizzate e basate su criteri di rischio per quanto concerne l'autorizzazione, la registrazione, la comunicazione di informazioni e la vigilanza prudenziale.

4. Raccomandazione 4: sulla direttiva 2005/60/CE

Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo da adottare debba avere l'obiettivo di disciplinare la materia nel modo seguente:

La Commissione dovrebbe, in sede di revisione della direttiva 2005/60/CE, assicurare che le disposizioni ivi contenute non siano d'ostacolo nell'accesso al microcredito a quelle persone che non dispongano di un indirizzo permanente o di documenti d'identità personali, prevedendo una deroga speciale alle disposizioni riguardanti gli obblighi di diligenza nei confronti della clientela.

5. Raccomandazione 5: sulle regole di concorrenza

Il Parlamento europeo ritiene che l'atto legislativo da adottare debba avere l'obiettivo di disciplinare la materia nel modo seguente:

- (a) La Commissione, in sede di revisione delle norme sugli aiuti "de minimis", dovrebbe prevedere:
 - (i) la differenziazione dei limiti degli aiuti "de minimis" fra uno Stato membro e l'altro allorché si tratta di supporto finanziario per gli erogatori di microcredito.
 - (ii) l'abolizione della discriminazione nella concessione di aiuti "de minimis" alle imprese del settore agricolo, se l'aiuto viene concesso nel quadro del microcredito; nonché
 - (iii) la riduzione degli oneri amministrativi se l'aiuto viene concesso nel quadro del microcredito.
- (b) La Commissione dovrebbe sancire in diritto che il ruolo svolto dagli erogatori di microcredito non bancari, e se del caso il sostegno pubblico che tali istituzioni ricevono, sono in linea con le regole comunitarie di concorrenza.
- (c) La Commissione dovrebbe applicare norme che consentano un trattamento preferenziale ai beni e servizi forniti dai beneficiari di microcredito nelle procedure pubbliche di appalto.

MOTIVAZIONE

Contesto

Il microcredito affonda le sue radici nell'Asia meridionale e nell'America latina, dove nella metà degli anni Settanta furono lanciate le prime iniziative in tal senso. Il programma di microcredito più famoso è la Grameen Bank in Bangladesh, fondata nel 1976 dal prof. Muhammad Yunus. Il modello economico della Grameen Bank, oggi il più grande istituto microfinanziario (MFI) con oltre 6 milioni di mutuatari, è stato imitato da molti altri MFI. Nel 2006 il prof. Yunus e la Grameen Bank sono stati insigniti del premio Nobel per la pace.

Il successo dell'attività di microcredito nell'alleviare la povertà nei paesi in via di sviluppo non è stato finora trasferito nel contesto UE. Sebbene vi siano numerose iniziative, sia pubbliche che private, volte a promuovere tale attività anche in Europa, manca tutt'ora un approccio organico, ed esiste per questo settore una lacuna di mercato: tutto sta ad indicare un'alta domanda potenziale di microcredito da parte di persone che non hanno la possibilità di ottenere prestiti nel settore bancario tradizionale.

Il successo dell'iniziativa europea sul microcredito potrebbe contribuire notevolmente al raggiungimento degli obiettivi della strategia di Lisbona riveduta per la crescita e l'occupazione, nonché alla creazione di un'economia europea innovativa, creativa e dinamica. Le piccole imprese rappresentano una fonte primaria di crescita, occupazione, capacità imprenditoriale, innovazione e coesione nell'UE. Il microcredito può in particolare sostenere una delle quattro priorità della strategia di Lisbona, ovvero è in grado liberare il potenziale economico favorendo l'integrazione o la reintegrazione sociale ed economica delle persone attraverso un'attività indipendente. In realtà, solo la crescita significativa del livello di occupazione potrà sancire il successo della strategia di Lisbona.

(Il termine "microfinanza" abbraccia anche altri servizi finanziari su scala ridotta come la microassicurazione, i conti correnti di base e i conti di risparmio. Questi concetti non verranno trattati nella relazione sul microcredito.)

La comunicazione della Commissione

La Commissione definisce il microcredito come un prestito di importo inferiore o pari a 25.000 EUR, erogato ad una microimpresa (ovvero un' impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro).

La comunicazione della Commissione sull'iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell'occupazione, pubblicata nel novembre 2007, invita gli Stati membri ad adeguare in modo appropriato i quadri istituzionali, giuridici e commerciali necessari per promuovere un ambiente più favorevole allo sviluppo del microcredito. E' stato inoltre lanciata JASMINE, una nuova iniziativa a livello europeo che mira a sostenere lo sviluppo di MFI non bancari negli Stati membri. Sebbene gli elementi di questa iniziativa siano promettenti, essi hanno l'inconveniente di lasciare la questione ampiamente nelle mani

degli Stati membri, anziché realizzare un quadro realmente europeo.

Destinatari

Secondo il relatore, l'esito dell'iniziativa europea nel campo del microcredito dovrebbe avere carattere innovativo, concentrandosi su categorie di beneficiari ai quali fin'ora non è stata prestata sufficiente attenzione. Poiché non mancano le iniziative rivolte alle PMI che ricadono nella categoria di quelle "piccole" e "medie" imprese che sono in genere servite dalle banche tradizionali, un'iniziativa europea sul microcredito dovrebbe piuttosto occuparsi di quelle persone svantaggiate che vogliano avviare una microimpresa, come i disoccupati (di lungo periodo), coloro che ricevono sussidi, gli immigrati, i membri di minoranze etniche, le persone attive nell'economia informale o che vivono in aree rurali socialmente svantaggiate e le donne. Occorre quindi tener conto che le categorie di beneficiari differiscono ampiamente e hanno caratteristiche diverse da uno Stato membro all'altro.

Occorre considerare questione di chi dovrà fare da intermediario tra chi riceve e chi fornisce il credito. E' necessario al riguardo valutare la possibilità di selezionare l'intermediario in seno alla stessa categoria di beneficiari. Una tale soluzione potrebbe per un verso rivelarsi efficiente, poiché gli appartenenti alla categoria riporrebbero maggiore fiducia nei confronti di un intermediario interno piuttosto che di uno esterno. D'altro canto, un sistema creditizio interno potrebbe non essere la soluzione ideale per quelle categorie nelle quali ciò potrebbe rafforzare la posizione di un'eventuale *upper class* interna.

Caratteristiche specifiche del microcredito

Il settore bancario consolidato considera il prestito ai destinatari del microcredito sopra definiti, come rischioso ed eccessivamente oneroso. Le banche commerciali affermano di trovarsi ad affrontare un livello inaccettabile di rischi di insolvenza e di margini ristretti. Di conseguenza queste banche non sono interessate a determinati segmenti di clientela, che finiscono col diventare "non bancabili".

Ciò significa che l'attività di microcredito è differente da quella bancaria tradizionale. Essa comprende elementi innovativi e soggettivi, come garanzie collaterali alternative o la non necessità delle stesse e una valutazione del merito creditizio non tradizionale. Il microcredito viene in molti casi concesso non solo per motivi economici e per la realizzazione di profitti, ma anche per il ruolo di coesione che svolge, in quanto tenta di integrare o reintegrare le persone svantaggiate nella società.

La concessione di microcredito comporta costi d'esercizio più elevati a causa delle ridotte dimensioni del prestito, della mancanza o inadeguatezza delle garanzie, degli alti costi di gestione dovuti alla frequente difficoltà di raggiungere fisicamente i clienti, nonché a causa dell'impegno che tale attività richiede per i servizi e la consulenza alle imprese. Questi elementi rendono generalmente necessaria un'ampia e dispendiosa rete di persone che rimanga in stretto contatto con i destinatari.

Sebbene il microcredito non sia un'attività remunerativa, è comunque economicamente sensato sostenerlo, poiché il supporto finanziario dato al lavoro autonomo è generalmente più basso, in termini di costi, dei sussidi per la disoccupazione, perlomeno nel medio e lungo termine.

Possibili elementi di una iniziativa europea sul microcredito

Dare visibilità al microcredito

Per dare al concetto di microcredito la visibilità che è necessaria a livello comunitario per favorirne lo sviluppo, è opportuno il suo inserimento come categoria distinta nelle statistiche e nella legislazione in materia bancaria. A tal riguardo, sorgono dei dubbi sull'appropriatezza della definizione di microcredito utilizzata dalla Commissione in maniera indifferenziata per tutti gli Stati membri. Poiché il PIL pro capite differisce ampiamente fra uno Stato membro e l'altro, a parità di importo nominale un prestito viene considerato in modo differente nelle varie aree territoriali.

Il microcredito andrebbe anche promosso attraverso incentivi di natura fiscale e l'abolizione dei limiti massimi per gli interessi. Il motivo dell'applicazione di tali limiti consiste nella protezione dei mutuatari da costi di indebitamento eccessivamente alti. Tuttavia i limiti massimi per gli interessi possono impedire ai mutuanti la copertura dei costi di finanziamento costringendo le persone a rivolgersi ad usurai e a pagare tassi d'interesse ben più alti. Diversi professionisti operanti nel settore del microcredito sostengono che la strozzatura esistente nel settore dal lato della domanda, non è rappresentata dai costi bensì dalla possibilità di accesso. Poiché i microcrediti sono caratterizzati da piccoli importi e breve durata, i piani di rimborso sono di minore entità malgrado a prima vista i tassi di interesse possano apparire proibitivi. I limiti massimi per gli interessi dovrebbero pertanto essere applicati unicamente in caso di credito al consumo.

Finanziamento UE

Ad eccezione di JASMINE, le iniziative europee che dovrebbero promuovere il microcredito trovano applicazione in un più ampio campo di intervento, il che interferisce con l'obiettivo di concentrarsi sulla concessione di microcredito a sostegno delle persone svantaggiate. Per di più, il gran numero di iniziative e la loro complessità amministrativa ne rende difficoltosa la fruizione da parte di progetti di piccola entità. Potrebbero rivelarsi utili uno snellimento delle iniziative UE e una più accurata differenziazione tra le varie categorie di beneficiari.

Per favorire la messa a disposizione del microcredito a categorie svantaggiate di beneficiari, il finanziamento UE dovrebbe essere concesso a condizione che ricevano sostegno le persone appartenenti a queste categorie, nei seguenti campi:

- il supporto indiretto attraverso il rilascio di garanzie, per incentivare un ulteriore supporto privato.
- la copertura dei costi per l'erogazione di servizi per le imprese, se questi vengono forniti dallo stesso MFI o da altre organizzazioni. Si rende necessario, per i fondatori di microimprese che appartengono a categorie svantaggiate, l'accesso a servizi di supporto aziendale (come tutoraggio, formazione, consulenza, educazione finanziaria, servizi di assistenza telefonica, circoli di microimprenditori).
- la ricerca e lo scambio delle migliori pratiche, ad. es. per quanto concerne le tecniche innovative di concessione, tutela e attenuazione del rischio del microcredito (come garanzie collaterali alternative, metodologie di valutazione del rischio di credito o sistemi di *scoring* non tradizionali). Occorre stabilire fino a che punto tali approcci siano efficaci

nel contesto UE e con quali categorie di destinatari. Andrebbe promosso un ampio scambio di migliori pratiche ed esperienze (di paesi e regioni europee e non).

Norme riguardanti gli erogatori di microcredito

Per quanto attiene alla messa a disposizione del microcredito da parte di istituzioni finanziarie autorizzate, la direttiva sui requisiti di capitale (CRD) non sembra porre ostacoli diretti. Tuttavia per definizione le banche tradizionali non sono disposte a servire persone "non bancabili" e gli MFI non bancari sembrano pertanto meglio posizionati per occuparsi di questa categoria di destinatari. Nondimeno dovrebbe essere previsto, nel quadro della direttiva sui requisiti di capitale (CRD), un trattamento più favorevole per i microcrediti i cui dati storici li indicano come meno rischiosi (l'esperienza di molti erogatori di microcredito ha dimostrato che i tassi di rimborso sono in genere notevolmente elevati). L'introduzione del termine "microcredito" nella summenzionata direttiva contribuirebbe inoltre ad un suo più ampio riconoscimento.

Tuttavia, alcuni aspetti della direttiva sui requisiti di capitale (CRD) e il fatto che quest'ultima si basi sul principio di armonizzazione minima, pongono indirettamente degli ostacoli. In primo luogo, secondo la suddetta direttiva, le istituzioni finanziarie autorizzate sono le uniche a poter ricevere dal pubblico depositi e altri fondi rimborsabili. Gli oneri amministrativi a carico delle istituzioni finanziarie sono alti, obbligando gli erogatori non bancari di microcredito a ben ponderare i vantaggi derivanti dal possesso di una licenza per svolgere attività bancaria (e conseguente accesso ad un finanziamento dei depositi relativamente conveniente) rispetto agli svantaggi derivanti dall'essere un'entità regolamentata. Ancora più rilevante è il fatto che alcuni Stati membri hanno "arricchito" le disposizioni della direttiva sui requisiti di capitale (CRD) al momento di trasporla nella normativa nazionale, limitando l'esercizio di quasi tutte le attività creditizie alle banche autorizzate. L'erogazione diretta di fondi presi a prestito da enti creditizi ai beneficiari del microcredito è inoltre limitata in diversi Stati membri. Tali obblighi rappresentano un impedimento alla messa a disposizione di microcredito da parte degli MFI non bancari.

Il relatore è favorevole ad un quadro organico armonizzato dell'UE per gli MFI non bancari al fine di favorire la loro costituzione. Un quadro armonizzato per gli MFI non bancari non dovrebbe tuttavia costringere gli attuali erogatori di microcredito a rinunciare alle proprie specificità. Il settore ha prodotto negli Stati membri diversi modelli adeguati alle rispettive condizioni legali, economiche e sociali. Occorre inoltre garantire che non verrà creata concorrenza sleale con le banche autorizzate.

Norme in materia di lotta al riciclaggio del denaro e al terrorismo

Le disposizioni della direttiva 2005/60/CE potrebbero escludere dall'accesso al credito persone che non dispongono di un indirizzo permanente o non sono in possesso di documenti d'identità. A queste categorie di persone non deve tuttavia essere preclusa la possibilità di ottenere un microcredito. Considerato l'importo modesto di un microcredito, gli obiettivi della Direttiva non saranno compromessi da esenzioni specifiche.

Aiuti di Stato/Regolamento "de minimis"

Gli aiuti di Stato rappresentano un fattore di supporto importante per il microcredito. Il

 regolamento "de minimis" dell'UE sugli obblighi di notifica può creare problemi per quanto riguarda il supporto finanziario al microcredito, poiché, secondo il regolamento, il supporto finanziario statale inferiore a 200.000 EUR su un periodo di tre esercizi finanziari a favore di una società non costituisce un aiuto di Stato. Questa regola trova applicazione indifferenziata in tutti gli Stati membri, sebbene le loro condizioni, in particolare per quanto concerne le piccole imprese e i lavoratori autonomi, differiscano ampiamente. Occorre pertanto considerare una differenziazione dei limiti degli aiuti "de minimis" tra uno Stato membro e l'altro.

Per le imprese attive nel settore dell'agricoltura, l'entità degli aiuti "de minimis" concessi alla singola impresa non deve attualmente superare l'importo di 7.500 EUR su un periodo di tre anni. Questo settore rappresenta tuttavia una buona parte del mercato potenziale del microcredito e non dovrebbe essere discriminato. Inoltre, numerosi agricoltori che gestiscono piccole imprese agricole non hanno accesso ai sussidi in quanto per beneficiarne è spesso necessaria una dimensione minima (in termine di superficie di terreno, ecc.). Tale discriminazione del settore agricolo nel regolamento "de minimis" andrebbe rivista.

Vi sono infine elementi che stanno ad indicare come l'ammissione da parte della Commissione di una metodologia che consenta di beneficiare dell'esenzione quanto ai regimi di garanzia sia caratterizzata da una procedura lunga e complessa. Andrebbe pertanto verificata la possibilità di una semplificazione per quanto concerne l"accettazione dell'aiuto come "trasparente" allorché è fornito nell'ambito di un regime di garanzia.

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI

destinato alla commissione per i problemi economici e monetaria

sull'iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell'occupazione

(2008/2122(INI))

Relatore: Gary Titley

(Iniziativa - articolo 39 del regolamento)

SUGGERIMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- A. considerando che l'erogazione del microcredito a persone altrimenti escluse dal sistema finanziario può permettere di raggiungere importanti obiettivi sociali,
- B. considerando che gli stanziamenti a valere sul bilancio comunitario dovrebbero essere erogati soltanto qualora i progetti non possano essere finanziati dai mercati dei capitali e dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) a causa della bassa redditività e/o del rischio elevato, ma laddove vi sia anche un chiaro vantaggio sociale,
- C. considerando che è importante assicurare che la normativa antiriciclaggio e antiterrorismo non impedisca l'erogazione del microcredito,
- D. considerando che il Parlamento ha adottato un'azione preparatoria sulla promozione di un contesto più favorevole al microcredito in Europa,
- 1. invita la Commissione ad esaminare se i benefici sociali derivanti dal microcredito giustifichino un ruolo rafforzato degli strumenti comunitari che fondono prestiti e sovvenzioni;
- 2. sottolinea che qualsiasi iniziativa comunitaria sul microcredito che utilizzi fondi pubblici deve anche incoraggiare il finanziamento privato degli istituti microfinanziari (MFI);

- 3. invita la Commissione ad esaminare se sia auspicabile e/o realizzabile un quadro comunitario per gli istituti microfinanziari non bancari e a verificarne il potenziale impatto sul bilancio comunitario, tenendo conto dei potenziali benefici socioeconomici;
- 4. accoglie con favore l'iniziativa della Commissione relativa all'azione comune a favore degli istituti microfinanziari in Europa (JASMINE) e invita il Parlamento e la Commissione a valutarne regolarmente l'efficacia e il valore aggiunto;
- 5. invita la Commissione a garantire che il microcredito sia ugualmente disponibile per regioni che non beneficiano dei fondi strutturali, poiché anche nelle aree più ricche esistono sacche di povertà e privazioni;
- 6. invita la Commissione ad esaminare se i tetti al tasso d'interesse rappresentino un ostacolo all'erogazione del microcredito e, in caso affermativo, chiede alla Commissione di esaminare se sia possibile prevedere deroghe a tali tetti per gli istituti microfinanziari, compresi quelli non bancari;
- 7. invita la Commissione a svolgere ricerche sulle tecniche innovative per l'erogazione, la salvaguardia e la riduzione del rischio dei microcrediti;
- 8. riconosce il valore dei sistemi regionali, poiché le condizioni per l'erogazione e la richiesta del microcredito si differenziano notevolmente nell'UE;
- 9. accoglie con favore i costanti sforzi compiuti dalla Commissione per incoraggiare lo scambio di buone pratiche, al fine di promuovere e migliorare le misure politiche nel settore del microcredito in Europa.

Approvazione	11.12.2008
Esito della votazione finale	+: 15 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Valdis Dombrovskis, Brigitte Douay, Vicente Miguel Garcés Ramón, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Margaritis Schinas, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Peter Šťastný

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sull'iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell'occupazione

(2008/2122(INI))

Relatore per parere: Miloslav Ransdorf

(Iniziativa – Articolo 39 del regolamento)

SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- 1. accoglie con favore la comunicazione della Commissione, che mira a sostenere lo sviluppo del microcredito nell'Unione europea tramite il miglioramento del contesto giuridico e la promozione dell'imprenditorialità, lo scambio delle migliori pratiche e la messa a disposizione di capitale finanziario, in particolar modo per i soggetti non bancabili;
- 2. osserva che il concetto di microcredito, elaborato dal premio Nobel Muhammad Yunus, è estremamente efficace per la realizzazione di progressi economici e sociali nei paesi in via di sviluppo; ritiene che un'iniziativa di microcredito potrebbe risultare molto utile anche all'interno dell'Unione europea al fine di aumentare l'integrazione sociale e promuovere la creazione di posti di lavoro e il lavoro autonomo, in particolare delle donne, dei giovani, dei disoccupati e dei membri delle minoranze etniche; prevede quindi un ruolo importante del microcredito nel conseguimento degli obiettivi della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione;
- 3. sottolinea tuttavia che il microcredito dovrebbe integrare ma non sostituire le reti pubbliche di sicurezza sociale esistenti e che i programmi di microcredito non dovrebbero servire da pretesto per apportare tagli ai programmi pubblici di assistenza sociale;
- 4. osserva che gli utenti del microcredito sono in gran parte donne, che costituiscono una clientela fedele ed affidabile con tassi di rimborso elevati;

- 5. sottolinea che il 91,5% delle imprese comunitarie sono microimprese (imprese che occupano meno di dieci persone) e che l'ostacolo più grande al potenziamento dell'innovazione è rappresentato dall'accesso limitato al credito, in particolare ai piccoli prestiti (inferiori a 25.000 euro); ritiene dunque che la proposta della Commissione concernente un'iniziativa di microcredito si rivelerà uno strumento utile per promuovere l'occupazione nelle microimprese, per l'avvio di nuove attività per chi è escluso dal circuito creditizio tradizionale e per incoraggiare l'innovazione all'interno dell'Unione europea;
- 6. è del parere che, nel contesto della definizione proposta dalla Commissione secondo la quale i microprestiti sono prestiti inferiori ai 25 000 EUR, dovrebbero essere prese in considerazione anche altre variabili, e in particolare il diverso valore assunto dalla medesima quantità nominale nei diversi Stati membri;
- 7. consapevole del fatto che i potenziali clienti del microcredito non sono generalmente in grado di offrire garanzie e che le banche non hanno interesse a finanziarli, esorta la Commissione a creare una "garanzia europea" per i microprestiti mettendo a disposizione gli strumenti necessari per fornire alle banche dette garanzie, fermo restando che la garanzia europea potrà essere concessa solo se saranno rispettati adeguati criteri sociali e il principio delle pari opportunità;
- 8. esorta la Commissione e gli Stati membri ad incoraggiare lo sviluppo di istituti microfinanziari permanenti a livello locale, quali le cooperative di credito, in particolare nelle zone povere e marginali e nelle aree rurali; esorta la Commissione e gli Stati membri a concentrare il loro impegno nella formazione del personale di suddette aree affinché acquisisca competenze nel settore della microfinanza;
- 9. invita la Commissione a valutare le possibilità di sostenere il microcredito, tramite soluzioni innovatrici quale la banca mobile, al fine di diffonderlo come strumento di creazione di attività economiche; chiede parimenti alla Commissione di promuovere gli aiuti di carattere sociale ed economico, quali i prestiti ai gruppi solidali o le carte di credito solidali;
- 10. plaude alla proposta di una struttura apposita di sostegno al microcredito all'interno del Fondo europeo per gli investimenti; esorta tuttavia la Commissione e la Banca europea per gli investimenti a incrementare i fondi a disposizione di tale struttura di sostegno al fine di portare benefici a un maggior numero di operatori di mercato e di potenziare ulteriormente la sua visibilità;
- 11. ritiene che l'attuale agitazione dei mercati finanziari e le possibili ripercussioni sull'economia nel suo insieme accentuino il bisogno di microcredito nell'Unione europea, in particolare nelle regioni economicamente e socialmente svantaggiate;
- 12. sollecita gli Stati membri a fare miglior uso dell'assistenza finanziaria attraverso i Fondi strutturali, quali il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo, al fine di migliorare l'accesso ai regimi di microcredito per specifici gruppi di destinatari;
- 13. accoglie in modo estremamente positivo il recente lancio della "azione congiunta a favore degli istituti microfinanziari in Europa" (JASMINE), intesa a fornire assistenza tecnica

- operativa e un marchio di qualità per attestare l'affidabilità degli istituti microfinanziari; sottolinea che un approccio flessibile è di fondamentale importanza affinché gli istituti microfinanziari in ciascuno Stato membro possano far fronte alle sfide e agli obblighi loro propri;
- 14. invita la Commissione a chiarire gli indicatori multidimensionali che intende utilizzare per valutare l'impatto socioeconomico dei progetti pilota creati ai fini dell'identificazione delle migliori pratiche e dei metodi adeguati per i microprestiti; sollecita altresì la Commissione a chiarire gli indicatori di rendimento economico e sociale utilizzati per valutare lo sviluppo del microcredito e il suo nuovo programma di assistenza tecnica JASMINE;
- 15. è fermamente convinto che, per effetto dell'interconnessione tra i sistemi finanziario, occupazionale e di protezione sociale, l'iniziativa sul microcredito a livello europeo deve essere integrata da politiche nazionali, quali quelle relative a formazione, addestramento e sviluppo delle capacità; invita la Commissione e gli Stati membri a proseguire la ricerca sulle tecniche innovative per la salvaguardia e la riduzione del rischio dei microcrediti; reputa indispensabile uno scambio esaustivo di migliori prassi;
- 16. invita la Commissione e gli Stati membri a favorire lo sviluppo delle imprese che ricorrono al microcredito, promuovendo reti esterne di sostegno e consulenza;
- 17. esprime preoccupazione per la proposta di eliminare i tetti ai tassi di interesse sul microcredito, poiché tassi di interesse eccessivamente elevati possono potenzialmente costringere gli utenti della microfinanza in un circolo vizioso di debiti, vanificando in tal modo lo scopo del microcredito; sollecita la Commissione e gli Stati membri a seguire un approccio estremamente cauto nella politica dei tassi di interesse;
- 18. sottolinea l'importanza della formazione e dello sviluppo delle capacità nel settore degli istituti microfinanziari non bancari, in particolare al fine di approfondire le conoscenze in merito alle varie forme di raccolta e assegnazione di capitale quali gli investimenti in titoli azionari, le donazioni, l'emissione di obbligazioni, il finanziamento di debito, l'apporto ai fondi di rischio e le sovvenzioni di avviamento; ritiene altresì che lo scambio delle migliori prassi potrebbe svolgere un ruolo prezioso in detto settore e, in considerazione di ciò, sollecita la Commissione ad utilizzare appieno le reti esistenti, come la rete europea di microfinanza, il centro di microfinanza e la piattaforma europea di microfinanza;
- 19. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere il microcredito presso le cooperative e i lavoratori precari o con contratti atipici.

Approvazione	2.12.2008
Esito della votazione finale	+: 38 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, David Hammerstein, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Werner Langen, Anne Laperrouze, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Antonio Mussa, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Pierre Pribetich, John Purvis, Silvia-Adriana Țicău, Vladimir Urutchev

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

su un'iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell'occupazione

(2008/2122(INI))

Relatrice per parere: Neena Gill

(Iniziativa – Articolo 39 del regolamento)

SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- 1. osserva che i potenziali beneficiari dei microcrediti dovrebbero godere di adeguata assistenza legale per quanto riguarda la conclusione del contratto di credito, l'avvio dell'attività, il recupero dei crediti, l'acquisizione e lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale e industriale e così via, in particolare quando la microimpresa in questione intenda o abbia la possibilità di fare affari in altri Stati membri dell'Unione europea;
- 2. chiede a tal fine che siano intraprese azioni a livello europeo per istituire una rete di avvocati disposti a fornire consulenza alle nuove microimprese inizialmente a titolo gratuito;
- 3. accoglie con favore la proposta di incoraggiare gli Stati membri a concentrare i finanziamenti sullo sviluppo di istituti di microcredito non bancari; identifica nei seguenti istituti unioni di credito, mutue ed enti di previdenza, istituti finanziari per lo sviluppo delle comunità locali e banche di garanzia le possibili fonti di finanziamento e autoaiuto per le microimprese e chiede che queste possibilità siano esplorate in tutti i loro aspetti in sede di elaborazione delle proposte legislative in materia;
- 4. chiede che sia compiuto il massimo sforzo al fine di ridurre al minimo necessario gli oneri normativi che gravano sulle microimprese e invita la Commissione ad agire di

conseguenza;

5. invita la Commissione a garantire che siano intraprese iniziative affinché gli istituti microfinanziari siano resi accessibili alle comunità.

Approvazione	15.12.2008
Esito della votazione finale	+: 13 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Othmar Karas, Klaus-Heiner Lehne, Manuel Medina Ortega, Francesco Enrico Speroni, Diana Wallis
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Costas Botopoulos, Jean-Paul Gauzès, Eva Lichtenberger, Georgios Papastamkos, Ieke van den Burg

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E L'UGUAGLIANZA DI GENERE

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari su un'iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell'occupazione

(2008/2122(INI))

Relatore: Corien Wortmann-Kool

(Iniziativa – Articolo 39 del regolamento)

SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- A. considerando che il lavoro autonomo, esercitato in forma di microimpresa, piccola impresa, impresa individuale o familiare conferisce alle donne la possibilità di migliorare il proprio status in termini economici e sociali e la possibilità di conciliare vita professionale e familiare,
- B. considerando che un'insufficiente offerta di microprestiti è un grave ostacolo a che le donne avviino un'attività in proprio,
- C. considerando che l'offerta di microcrediti è uno strumento importante per migliorare lo status delle donne, specialmente quelle escluse dall'economia formale, che offre loro la possibilità di avviare un'impresa, incoraggia l'imprenditorialità femminile, l'accesso, la partecipazione attiva e la presenza continua sul mercato del lavoro, le aiuta ad acquisire un'indipendenza economica, ed è pertanto non solo uno strumento di imprenditorialità e crescita economica ma anche di realizzazione personale, inclusione sociale e una misura di lotta alla povertà,
- D. considerando che i microcrediti offrono alle donne la possibilità di uno sviluppo sociale, modificando così le relazioni di genere,
- E. considerando che una delle conseguenze dirette della concessione di microcrediti alle donne povere è l'investimento nell'istruzione dei loro figli, offrendo così alle generazioni future l'opportunità di vivere una vita migliore,

- 1. invita la Commissione e gli Stati membri a considerare le donne come gruppo bersaglio e a dar loro una posizione adeguata e specifica nei programmi e nelle iniziative legate ai microcrediti, ad esempio JASMINE;
- 2. chiede alla Commissione e agli Stati membri di dedicare particolare attenzione alle donne nell'attuale crisi finanziaria ed economica dato che costituiscono un gruppo vulnerabile e pertanto sensibile alla perdita di posti di lavoro e di reddito;
- 3. invita gli Stati membri a mettere a disposizione degli helpdesk ponendo un accento particolare sulla promozione dell'imprenditorialità femminile; sottolinea il fatto che i programmi di consulenza e assistenza promuovono il lavoro autonomo quale alternativa alla disoccupazione o al lavoro subordinato;
- 4. chiede alla Commissione e agli Stati membri di collegare i progetti di microcredito con progetti tesi a migliorare la competitività, in particolare per le imprese gestite da donne e da giovani, ponendo l'accento sulle loro attrezzature e sull'uso delle nuove tecnologie d'informazione e comunicazione;
- 5. invita la Commissione ad incrementare la consapevolezza delle potenzialità dei microcrediti attraverso la pubblicità e programmi di sensibilizzazione rivolti, tra l'altro, alle giovani donne e a quelle vittime di esclusione sociale ed economica, senza discriminazioni in base all'origine, sottolineando in particolare l'importanza dei programmi nelle scuole e nei centri di formazione professionale;
- 6. sottolinea in particolare l'importanza di dare pubblicità alle possibilità di microcredito attraverso il processo educativo e il loro uso da parte di organizzazioni non governative di donne ed altri organismi che operano per mettere in contatto con il mercato del lavoro laureati e studenti che abbandonano la scuola a tutti i livelli;
- 7. esorta la Commissione e gli Stati membri a standardizzare la presentazione statistica dei microcrediti, compresa la raccolta e analisi dei dati disaggregati per genere, età e origine etnica;
- 8. chiede programmi che offrano garanzie nei casi in cui le garanzie collaterali offerte dal debitore siano considerate insufficienti, in particolare ove il beneficiario sia una donna vittima o a rischio di esclusione sociale o povertà;
- 9. chiede alla Commissione e agli Stati membri di dare sostegno alle donne che sono state in precedenza beneficiare di successo di microcrediti per la creazione di cooperative finanziarie allo scopo di offrire microcrediti ad altre donne.

Approvazione	2.12.2008
Esito della votazione finale	+: 15 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Edit Bauer, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lissy Gröner, Urszula Krupa, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Teresa Riera Madurell, Raül Romeva i Rueda, Anne Van Lancker, Corien Wortmann-Kool, Anna Záborská
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Donata Gottardi

Approvazione	20.1.2009
Esito della votazione finale	+: 40 -: 0 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Mariela Velichkova Baeva, Paolo Bartolozzi, Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Louis Grech, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Othmar Karas, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Kurt Joachim Lauk, Astrid Lulling, Sirpa Pietikäinen, John Purvis, Bernhard Rapkay, Heide Rühle, Antolín Sánchez Presedo, Salvador Domingo Sanz Palacio, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Daniel Dăianu, Mia De Vits, Valdis Dombrovskis, Harald Ettl, Werner Langen, Klaus-Heiner Lehne, Bilyana Ilieva Raeva, Margaritis Schinas, Theodor Dumitru Stolojan